

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-870 del 24/02/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 DPR 59/2013 <i>¿</i> Modifica Sostanziale - per l'attività di "allevamento cani" da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Località Badagnano. Ditta CENTRO CINEFILO DI CÀ GILARDONI DI GILARDONI MATTIA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-874 del 21/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 DPR 59/2013 – Modifica Sostanziale - per l'attività di "allevamento cani" da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Località Badagnano. Ditta **CENTRO CINEFILO DI CÀ GILARDONI DI GILARDONI MATTIA**

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Atteso che con atto de l 12/12/2017, prot. n° 15843, l'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Carpaneto Pno) ha rilasciato l'AUA alla Ditta CENTRO CINEFILO DI CÀ GILARDONI DI GILARDONI MATTIA, adottata da ARPAE con atto 5304 del 04/10/2017 per l'attività di "allevamento cani" da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Località Badagnano, Via Crimea n° 50;

Vista l'istanza della Ditta **CENTRO CINEFILO DI CÀ GILARDONI DI GILARDONI MATTIA** - avente sede legale in Comune di Carpaneto P.no, Località Badagnano, Via Crimea n° 50 - presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Valnure e Valchero e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 21/11/2019, prot. n° 16726 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2019/179601), per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata;

Riscontrato che:

- la modifica sostanziale consiste nello spostamento dello stabilimento e la modifica dell'impianto di depurazione;
- l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale;

Verificato che:

- le acque reflue provenienti dal lavaggio dell'area del canile e dai servizi igienici vengono trattate con una fossa Imhoff, un degrassatore e un impianto di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale dimensionato per 24 A.E.;
- lo scarico in uscita dall'impianto di fitodepurazione recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" interpodereale confluyente nel Rio della Chiesa;
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera b) del D. Lgs. n° 152/2006;

Acquisito, nel merito, il parere ARPAE espresso dal Servizio Territoriale con nota prot. n.197504 del 24/12/2019;

Viste le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- il D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la L. 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la L. 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i., "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";

Visti, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CENTRO CINEFILO DI CÀ GILARDONI DI GILARDONI MATTIA** per l'attività di "allevamento cani" da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Località Badagnano, Via Crimea n° 50;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento cani" da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Località Badagnano, Via Crimea n° 50 dalla ditta "**CENTRO CINEFILO DI CÀ GILARDONI DI GILARDONI MATTIA**" (C.F. 03649990136), comprendente unicamente il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera b) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" interpodereale confluyente nel Rio della Chiesa;
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
 - b) il titolare dovrà presentare entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio i referti analitici in numero sufficiente per attestare la qualità definitiva delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo;
 - c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff e dei grassi dal degrassatore;

- d) la scelta delle essenze da piantare venga fatta tenendo conto delle condizioni climatiche in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità. È buona norma impiegare essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto di fitodepurazione entri più rapidamente in funzione; per il mantenimento delle funzioni evaporative è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
 - e) i pozzetti posti prima dell'immissione nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un controllo delle acque reflue;
 - f) la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
3. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

4. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero sulla base del presente atto – sostituisce l'AUA adottata da ARPAE con atto 5304 del 04/10/2017 e rilasciata dall'Unione Valnure e Valchero alla Ditta CENTRO CINOFILO DI CÀ GILARDONI DI GILARDONI MATTIA ;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Valnure e Valchero.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.